

REGOLAMENTO (CEE) N. 463/78 DELLA COMMISSIONE**del 6 marzo 1978****che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68⁽⁵⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania,

non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70⁽⁷⁾, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72⁽⁸⁾, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per il pollame macellato e le metà o i quarti di pollame risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame

(UIC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :		
	A. Volatili da cortile interi :		
	I. Galli, galline e polli :		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % ».	15,00	origine : Spagna
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % ».	15,00	origine : Spagna
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % ».	15,00	origine : Spagna
	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :		
	II. non disossate :		
	a) metà o quarti di :		
	1. Galli, galline e polli	15,00	origine : Spagna